



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2020/08.09/000051-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO A SALTO CONCENTRATO SUL TORRENTE MAIRA, NEL COMUNE DI PRAZZO (POTENZA COMPLESSIVA INFERIORE A 1000 KW).

PROPONENTE: SI.STE.MA RENEVABLE ENERGY S.R.L.S., VIA ALLIONE N.1, 12038 SAVIGLIANO.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 12.05.2020 con prot. n. 26311, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società SI.STE.MA RENEVABLE ENERGY S.r.l.s, con sede legale in Via Allione n. 1 a Savigliano;
- con nota provinciale prot. n. 27541 del 19.05.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 19 maggio al 02 luglio 2020;
- con nota prot. n. 27540 del 19.05.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i "*Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta*";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. n. 30503 del 03.06.2020 l'**ASL CN1** ha comunicato che a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, non ha rilevato la sussistenza di particolari problematiche dal punto di vista igienico sanitario in merito a quanto richiesto.
 - con nota prot. n. 36388 del 30.06.2020 la **Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Cuneo**, ha segnalato la presenza di elementi ostativi al rilascio del parere ex R.D. 523/1904 ed

in merito alla compatibilità delle opere con lo stato del dissesto esistente ex art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI.

In particolare, il muro di contenimento in sponda sx nonché il canale derivatore ed il corpo di centrale previsti in alveo attivo costituirebbero corpi di fabbrica emergenti con sensibile restringimento delle sezioni di deflusso del torrente Maira e conseguente limitazione della capacità di invaso nel tratto a monte della briglia esistente.

Si rileva inoltre che la briglia in questione, oltre alle funzioni di moderazione sulla velocità della corrente e della conseguente capacità erosiva, costituisce anche elemento di trattenuta del materiale litoide il cui deposito consente il consolidamento al piede del movimento franoso presente in sponda sx.

Per le motivazioni di cui sopra, il Settore scrivente ritiene che le opere in progetto siano difformi dalle previsioni di cui al R.D. 523/1904 ed incompatibili con lo stato del dissesto.

- con nota prot. n. 39091 del 10.07.2020 la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio**, considerato che il progetto concerne la realizzazione di un impianto idroelettrico a salto che non prevede la formazione di invasi ed è costituito da opere collocate nella parte basale della Valle Maira in un tratto di torrente che si contraddistingue per la presenza nell'alveo di un sistema di briglie antiersive di notevoli dimensioni e valutato che l'impatto delle opere in progetto sulle componenti paesaggistiche, in relazione alla tipologia e alla localizzazione dell'intervento, in linea di massima non risulta essere in contrasto con la conservazione dell'area oggetto di tutela e con gli indirizzi e le direttive del PPR, ha ritenuto che il progetto presentato possa essere escluso dalla procedura di V.I.A..

Tuttavia, tenuto conto che la Tavola P3 Ambiti e unità del paesaggio del già citato PPR indica l'ambito interessato dall'intervento come "naturale/rurale integro", suggerisce di prestare attenzione allo studio delle finiture e di privilegiare l'utilizzo di materiali propri della tradizione costruttiva locale.

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 29 luglio 2020 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera, dovranno essere acquisiti i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque:
 - concessione di derivazione d'acqua a scopo energetico ai sensi del D.P.G.R.10/R del 29.07.2003 e s.m.i.;
 - Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03 e s.m.i..

2. Dal punto di vista tecnico il progetto consiste nella realizzazione di un impianto idroelettrico a salto concentrato sul Torrente Maira del tipo "ad acqua fluente" che sfrutta un salto esistente dovuto alla presenza di manufatti di difesa idraulica costituiti da briglie e controbriglie, nel Comune di Prazzo.

L'opera di presa in progetto si colloca a valle dell'abitato di Maddalena, immediatamente a monte della prima briglia esistente, mentre l'opera di restituzione è posta immediatamente a valle della stessa, a monte dell'abitato di Prazzo Superiore.

Sulla base dei dati dichiarati, nella tabella seguente si riportano i parametri significativi dell'impianto:

Portata massima derivata	2.500 l/s
Portata media derivata	1.710 l/s
Portata minima derivata	500 l/s
DMV base	600 l/s + mod
Quota di prelievo	1080,90 m s.l.m.
Quota pelo libero a monte macchina	1080,27 m s.l.m.

Quota pelo libero scarico macchina	1062,75 m s.l.m.
Salto utile	17,52 m
Potenza media nominale	238 kW
Potenza massima	348 kW
Periodo di funzionamento	dal 01/01 al 31/12
Energia annua prodotta	1,53 GWh
turbini	1 turbina Kaplan

3. Dal punto di vista ambientale si ritiene che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto siano le seguenti:

a. Acque superficiali

• *Stato ambientale*

Sulla base dei dati di qualità del sessennio 2009-2014 il Corpo Idrico in esame (codice CI 04SS2N287PI; lunghezza 28,85 km) formato dall'accorpamento del Torrente Maira con il Vallone Unerzio presenta stato chimico ed ecologico BUONO con basso livello di confidenza.

• *Pressioni significative*

Le pressioni significative che possono influenzare il raggiungimento/mantenimento dell'obiettivo di qualità ambientale sono rappresentate da:

- 1.1 Puntuali - Scarichi acque reflue urbane depurate
- 3 Prelievi/diversione di portata - Totale tutti gli usi
- 3_6_1 Prelievi/diversione di portata - Idroelettrico
- 4_5_1 Alterazioni morfologiche - Altro - Modifiche della zona ripariale

• *Impatto e Applicazione "Direttiva Derivazioni"*

Per quanto riguarda l'applicazione della cosiddetta "Direttiva Derivazioni" adottata in via definitiva con Deliberazione n. 3/2017 in data 14 dicembre 2017, secondo quanto dichiarato dal progettista, il progetto ricadrebbe in area di Attrazione. Si evidenzia che la fattispecie di attrazione può essere applicata se la derivazione idroelettrica restituisce l'acqua immediatamente a valle della traversa di presa (senza sottensione di tratti di alveo naturale) e utilizza opere trasversali esistenti per le quali il proponente abbia prodotto una specifica valutazione di compatibilità idromorfologica secondo le indicazioni della "Direttiva traverse", non presente nell'istanza in esame.

Inoltre, si nutrono dubbi per quanto riguarda l'applicabilità al caso in esame della FAQ 7A pubblicata sul sito ADBPO - Aggiornamento al 24 ottobre 2018 alla Direttiva Derivazioni, e a tal fine si ritiene opportuno l'acquisizione del parere dell'autorità competente e/o di Autorità di Bacino del Fiume Po.

b. Componenti biotiche: ittiofauna

In base alla carta delle acque pescabili provinciali il tratto è classificato come acque libere.

In base ai dati della carta ittica regionale (2005) sul T. Maira nella stazione di Acceglio (CN085) è stata rinvenuta solo la specie Trota fario, nella stazione di Macra anche Trota marmorata e Scazone.

Nello studio non è presente un'indagine ittologica e il proponente non prevede il passaggio per i pesci in virtù del dislivello attuale (circa 17,52 m) che rappresenta un ostacolo non valicabile.

A tale proposito si rileva che tali salti sono di natura artificiale e quindi, secondo la normativa vigente (D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010), sono esclusi dai casi in cui è ammessa la deroga alla costruzione di un passaggio.

Al fine di minimizzare le interferenze tra le attività in progetto e la fauna ittica presente in alveo la società proponente si rende disponibile ad eseguire una serie di interventi mirati al sostegno delle popolazioni ittiche autoctone attraverso la pianificazione di immissioni ittiche programmate e pianificate da ittiologi di comprovata esperienza in accordo gli enti pubblici preposti alla gestione dell'ittiofauna.

c. Suolo e vegetazione

Dalla consultazione del PTF a cavallo delle sponde, all'altezza della presa, come tipologia forestale risulta presente Lariceto a megaforbie (variante con abete bianco) LC40A, che sarà dunque interferito per la realizzazione dell'impianto per una superficie stimata di 450 mq (Studio impatto ambientale pag. 64).

I volumi di scavo coinvolti sono stimati in 4331 mc, per la quasi totalità conferito presso discarica autorizzata.

d. Energia

Sulla base dei criteri indicati nella proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Piemonte adottato con D.G.R. n. 10-6480 del 16.02.2018, l'impianto con una produzione energetica stimata in 1,53 GWh si colloca al limite (1,5 GWh) tra impianti "a rilevanza energetica media" e impianti "a rilevanza energetica bassa".

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. n. 30503 del 03.06.2020 dell'**ASL CN1**, prot. n. 36388 del 30.06.2020 della **Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Cuneo** e prot. n. 39091 del 10.07.2020 della **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio**, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- La consistenza degli elaborati non consente una puntuale analisi delle caratteristiche tecniche d'impianto, in special modo per quanto riguarda l'opera di presa ed il canale di scarico (esclusivamente indicato in una planimetria con due linee parallele senza alcuna indicazione di dimensioni o quota) ed il loro inserimento nel contesto del corso d'acqua, anche per la carenza di elaborati grafici specifici.
- L'eventuale realizzazione dell'impianto in esame si andrebbe ad autorizzare una sottrazione di risorsa idrica, seppur per un breve tratto, da un corpo idrico che già ante operam risulta soggetto a pressioni potenzialmente significative.
- Il Torrente Maira è stato evidentemente oggetto di sistemazioni (in genere progettate come parte pubblica) volte alla riduzione della capacità erosiva e di trasporto solido verso valle: tali interventi

sono costituiti da briglie tradizionali per la correzione della pendenza e per il trattenimento del materiale stesso. Una qualsiasi localizzazione di un'opera di presa a ridosso dei suddetti interventi comporta valutazioni e approfondimenti necessari sulla relazione tra le opere proposte e le briglie stesse, considerate di finalità strategica per la riduzione del rischio idrogeologico;

- Il muro di contenimento in sponda sx nonché il canale derivatore ed il corpo di centrale previsti in alveo attivo costituirebbero corpi di fabbrica emergenti con sensibile restringimento delle sezioni di deflusso del torrente Maira e conseguente limitazione della capacità di invaso nel tratto a monte della briglia esistente;
- La briglia in questione, oltre alle funzioni di moderazione sulla velocità della corrente e della conseguente capacità erosiva, costituisce anche elemento di trattenuta del materiale litoide il cui deposito consente il consolidamento al piede del movimento franoso presente in sponda sx.
- Per le motivazioni di cui sopra, le opere in progetto sono difformi dalle previsioni di cui al R.D. 523/1904 ed incompatibili con lo stato del dissesto.

In data 29 luglio 2020, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'**A.R.P.A.** - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 41178 del 21.07.2020, dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - **Ufficio Acque** di cui alla nota prot. ric. n. 43031 del 29.07.2020, del Settore Presidio del Territorio - **Polizia Locale Faunistico Ambientale** di cui alla nota prot. ric. n. 42916 del 28.07.2020 e del Settore Viabilità Cuneo - Saluzzo di cui alla nota prot. ric. n. 35914 del 29.06.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni e le criticità esplicitate in premessa e nelle considerazioni sopracitate nonché espresse nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura e richiamate in premessa.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ASSOGGETTARE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 12.05.2020 con prot. n. 26311, da parte del legale rappresentante della società SI.STE.MA RENEVABLE ENERGY S.r.l.s, con sede legale in Via Allione n. 1 a Savigliano, in quanto, valutate le caratteristiche e la localizzazione dell'intervento proposto, si ritiene che gli impatti ambientali potenziali, ancorchè circoscritti e limitati nello spazio, che i prevedono sui comparti suolo, vegetazione e paesaggio, per la realizzazione degli scavi e l'inserimento di opere in cls in parte in area boscata, e soprattutto sulla risorsa idrica, seppur per un breve tratto, risultano potenzialmente significativi e meritevoli d'approfondimento.
- 2. DI STABILIRE** che, il progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 ed ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R.40/98 e s.m.i, dovrà contenere, oltre alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, altresì gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel presente provvedimento.

SEGNALA CHE

la rilasciabilità di una nuova Concessione di Derivazione d'Acqua Pubblica e la valutazione ambientale di un progetto è vincolata, tra l'altro, alla valutazione:

- dell'*"incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico"* e *"del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati"* (art. 18, comma 1 del D.P.G.R. 29.07.2003, n°10/R e s.m.i.);

- che il provvedimento di concessione *“non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato”* (dell'art. 96, comma 3 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - art. 12bis, comma 1 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i.);
- della compatibilità con il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021, adottato in salvaguardia (ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) con Deliberazione n. 7 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale di AdBPo). Tale deliberazione all'art. 10 prescrive che, dalla data di pubblicazione dello stesso sulla GURI, *“le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell'Elaborato 7 del Piano medesimo”*. In particolare, è quindi ricompreso anche l'Allegato 7.2 dell'Elaborato 7 *“Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche”* che fornisce criteri omogenei di valutazione della compatibilità delle derivazioni d'acqua rispetto alla *“Direttiva Quadro sulle Acque”* n. 2000/60/CE (DQA) che tengono conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione del *“Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po”* (PdGPo). Con Deliberazione n. 1/2006 del 03.03.2016, il PdGPo è stato successivamente approvato dal C.I. di AdBPo. Infine il PdGPo è stato approvato con D.P.C.M. 27.10.2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 25 del 31.01.2017, pertanto ai sensi dell'art. 65, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *“le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino”*.

Nel rispetto delle normative sopracitate ed alla luce delle criticità evidenziate nel presente provvedimento, si ritiene che sussistano forti perplessità circa l'autorizzabilità dell'impianto, così come proposto e localizzato, nel corso delle successive fasi autorizzative, in quanto in contrasto con PdGPo, D. Lgs 152/2006 e D.P.G.R. 29.07.2003, n°10/R e s.m.i., nonché difforme dalle previsioni di cui al R.D. 523/1904 ed incompatibile con lo stato del dissesto.

Infatti, richiamando integralmente il paragrafo *“4.3 Applicazione “Direttiva Derivazioni”*”, si rileva che mediante l'utilizzo del metodo ERA applicato all'analisi impatto-stato qualitativo del corpo idrico, l'intervento in esame ricade nell'area di ESCLUSIONE e, pertanto, *“La derivazione non può essere considerata compatibile in via ordinaria”*. In conseguenza di quanto sopra indicato, considerato che *“la Direttiva Derivazioni costituisce uno strumento per verificare, nell'ambito del Distretto idrografico padano, la compatibilità delle derivazioni oggetto delle istanze di nuova concessione o di rinnovo, rispetto alle finalità del Piano nonché rispetto alle prescrizioni formulate in sede comunitaria”* (nota AdBPo prot. n. 6703 del 14.11.2019), risulta dimostrato l'effetto negativo del progetto in questione sulla qualità ambientale del corpo idrico e pertanto *l'intervento proposto non è compatibile* con le finalità e gli obiettivi di Legge previsti dal PdGPo, dal D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dalla Direttiva 2006/60/CE e dal D.P.G.R. 29.07.2003, n°10/R e s.m.i..

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori ai seguenti soggetti:
 - all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali dettate nel presente provvedimento ed ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
 - all'Ufficio provinciale Polizia Locale Faunistico Ambientale.
4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale